

AZIONE COMUNE 2008/491/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2008

che modifica e proroga l'azione comune 2007/406/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 2 maggio 2005 l'Unione europea conduce una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (EUSEC RD Congo). Il mandato attuale della missione è definito dall'azione comune 2007/406/PESC ⁽¹⁾ e scade il 30 giugno 2008.
- (2) È opportuno prorogare il mandato della missione per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° luglio 2008.
- (3) Il sostegno apportato dall'Unione europea alle autorità congolese per la riforma del settore della sicurezza nell'RDC potrebbe ormai soffermarsi anche sulla fissazione delle modalità di organizzazione della futura forza di reazione rapida definita dal governo dell'RDC nel quadro del piano direttore complessivo della riforma dell'esercito. Particolare enfasi dovrebbe essere posta sulla funzione «risorse umane».
- (4) Le dichiarazioni di impegno firmate a Goma il 23 gennaio 2008 tra il governo dell'RDC e gruppi armati che operano nel Nord e Sud Kivu hanno avviato un processo di pacificazione delle due province. Questo processo gode del sostegno della comunità internazionale, compresa l'Unione europea attraverso il rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per la regione dei Grandi laghi in Africa. La missione EUSEC RD Congo dovrebbe contribuire agli sforzi profusi dall'RSUE nell'ambito dei lavori svolti per attuare le dichiarazioni di impegno per il Nord e Sud Kivu.
- (5) Dovrebbe essere previsto un nuovo importo di riferimento finanziario a copertura delle spese connesse alla missione per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009.

(6) L'attuale situazione della sicurezza nell'RDC potrebbe deteriorarsi, con ripercussioni potenzialmente gravi sul processo di consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e della sicurezza internazionale e regionale. Un persistente impegno dell'UE a livello di azione politica e di risorse contribuirà a radicare ulteriormente la stabilità nella regione.

(7) L'azione comune 2007/406/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2007/406/PESC è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2, le lettere da a) a e) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) fornire consulenza e assistenza alle autorità congolese nell'ambito dei lavori di integrazione, ristrutturazione e ricostruzione dell'esercito congolese, in particolare:
 - contribuendo all'elaborazione dei vari concetti e delle politiche nazionali, compresi i lavori su aspetti orizzontali che abbracciano tutti i settori interessati dalla riforma del settore della sicurezza nell'RDC;
 - fornendo un sostegno ai comitati e agli organi che partecipano a questi lavori e contribuendo alla definizione delle priorità e delle esigenze concrete dei congolese;
 - contribuendo, anche mettendo a disposizione la propria competenza in materia di selezione, formazione e addestramento del personale e di valutazione del fabbisogno d'infrastrutture e materiali, alla definizione delle modalità di organizzazione e di progressivo insediamento della forza di reazione rapida nel quadro del piano direttore complessivo della riforma dell'esercito e nell'osservanza dei principi di rispetto dei diritti umani, del diritto umanitario internazionale, delle tematiche di genere e della protezione dei minori in situazioni di conflitto armato;

⁽¹⁾ GU L 151 del 13.6.2007, pag. 52.

- b) condurre e portare a termine il progetto di assistenza tecnica relativo all'ammodernamento della catena dei pagamenti del ministero della difesa nell'RDC, in seguito denominato «progetto di catena dei pagamenti», per assolvere le funzioni definite nel concetto generale relativo al progetto;
- c) in base al progetto di catena dei pagamenti, fornire un sostegno alla funzione risorse umane e all'elaborazione di una politica generale in materia di risorse umane;
- d) individuare e contribuire all'elaborazione di vari progetti e opzioni cui l'UE o i suoi Stati membri possono decidere di dare un sostegno in materia di riforma del settore della sicurezza;
- e) sorvegliare e assicurare l'attuazione di progetti specifici finanziati o avviati dagli Stati membri nell'ambito degli obiettivi della missione, in coordinamento con la Commissione;
- f) fornire all'RSUE il sostegno necessario nell'ambito dei lavori svolti dai comitati del processo di pacificazione del Nord e Sud Kivu;
- e
- g) contribuire ad assicurare la coerenza dell'insieme degli sforzi compiuti in materia di SSR.»
- 2) All'articolo 3, lettera a), il secondo trattino è sostituito dal seguente:
- «— una cellula di sostegno, e».
- 3) All'articolo 3, lettera c), secondo trattino, le parole «compreso un gruppo mobile» sono sostituite dalle parole «compresi gruppi mobili».
- 4) L'articolo 5 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il capomissione assume la gestione quotidiana della missione ed è responsabile del personale e delle questioni disciplinari.»;

- b) al paragrafo 2 la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2. Nell'ambito del mandato della missione di cui all'articolo 2, lettera e), il capomissione è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri.».

- 5) All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 è pari a 9 700 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 è pari a 8 450 000 EUR.».

- 6) L'articolo 15 è soppresso.

- 7) All'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 30 giugno 2009.».

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il 1° luglio 2008.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 26 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL